

DICHIARAZIONI

Opzione per la trasparenza: società esistenti all'1.1.15 e neocostituite

di **Federica Furlani**

Come noto, l'art. 16 del D.Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha disposto che, dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**, l'esercizio dell'**opzione** e il **rinnovo** relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 Tuir (ma anche consolidato fiscale e tonnage tax) deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel **periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione**, e non più con l'apposita comunicazione da presentarsi entro la fine del primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione stessa (quindi entro il 31.12 per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione.

Per procedere all'opzione per la trasparenza, la società deve in ogni caso aver acquisito il previo consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata.

Chi intende aderire al regime di trasparenza a decorrere dal 2015, deve comunicarlo nel **modello Unico SC 2015** (da trasmettere **entro il prossimo 30 settembre**), che si è dotato di un nuovo quadro, il **quadro OP**, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali, di cui la sezione III è dedicata al regime in commento.

Questa nuova modalità di comunicazione dell'opzione ha fatto emergere il problema circa la possibilità di optare per il regime di trasparenza a partire dal primo periodo di imposta per le **società costituite nel corso del 2015 e per le società di persone trasformate in società di capitali nel corso del 2015**, alla luce del fatto che tali soggetti non sono tenuti a presentare il modello Unico SC 2015.

La questione è stata recentemente risolta con la **Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E**, che ha accolto la richiesta di una società di capitali, appena trasformatasi in una società di persone, di poter usufruire dell'opzione del regime di tassazione per trasparenza previsto dall'art.116 del Tuir, così come modificato dal D.lgs.175/2014.

La motivazione di tale concessione sta nel fatto che all'interno della **relazione illustrativa allo schema del D.Lgs.175/2014** *"non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall'applicazione dell'opzione le società neo-costituite o trasformate"*.

Di conseguenza i soggetti interessati, siano essi società neocostituite o trasformate nel corso del 2015, possono optare per il **regime di trasparenza per il triennio 2015-2017 utilizzando la vecchia modalità**, ossia a mezzo del **modello di comunicazione dell'esercizio dell'opzione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004**, da presentare però entro il termine di presentazione della dichiarazione, quindi **entro il 30 settembre** e non più entro il 31 dicembre.

Nella risoluzione in esame l'Agenzia segnala inoltre che è in corso di **predisposizione un modello "Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza"** da utilizzare:

- **in caso di comunicazioni diverse dall'opzione**, come ad esempio nell'ipotesi di perdita di efficacia o interruzioni del regime o, nel caso di consolidato, variazioni del gruppo. Ricordiamo infatti che nel quadro OP del modello Unico è prevista esclusivamente la possibilità di comunicare l'opzione, la revoca e la conferma per la trasparenza;
- quando **non è possibile utilizzare il modello Unico**, ovvero in caso di società neocostituite o trasformate nel corso del periodo di imposta.

Resta non risolto il caso di società costituite dopo la scadenza del termine di presentazione del modello Unico, ovvero costituite tra il **1° ottobre e il 31 dicembre 2015**, che intendono optare per il regime di trasparenza.

Alla luce della volontà espressa nella relazione illustrativa allo schema del D.Lgs.175/2014 sopra riportata, si dovrebbe ritenere possibile utilizzare la vecchia modalità e quindi il vecchio modello di comunicazione (Provvedimento 4.8.2004) da trasmettere **entro la fine del 2015**.